



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Commercio e Cooperazione

Via Brennero, 136 - 38121 Trento
Tel. 0461/494786 - Fax 0461/494747

IL DIRIGENTE

Trento, 7 febbraio 2011

Prot. n. S040/2011/73952 -14.3

Ai Comuni della
Provincia di Trento

LORO SEDI

Al Consorzio Comuni Trentini
Consiglio delle Autonomie locali
Via Torre Verde, 21

38122 TRENTO

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Via Calepina, 13

38122 TRENTO

All'Unione Commercio Turismo Servizi
Professioni e Piccole medie imprese
della Provincia di Trento
Via Solteri, 78

38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino
Via E.Maccani, 207

38121 TRENTO

Alla Federazione Trentina
della Cooperazione
Via Segantini, 10

38122 TRENTO

Gentile Signore
Robert Hillebrand
Rappresentante Federdistribuzione
c/o Aspiag Service Srl
Via Buozzi, 30

39100 BOLZANO

Gentile Signore
Luigi Bizzozero
Rappresentante Federdistribuzione
c/o Gruppo Lombardini
Via Provinciale, 80

24044 DALMINE

All'Adiconsum
Via S.Croce, 63
38122 TRENTO

All'ADOC del Trentino
Via Matteotti, 20/1
38123 TRENTO

All'Associazione per la difesa dei
cittadini – Lo Scudo
Via Lung'Adige Apuleio, 6/2
38122 TRENTO

Al Comitato difesa consumatori
del Trentino
Via Malvasia, 95
38122 TRENTO

Alla Federconsumatori del Trentino
Via Muredei, 8
38123 TRENTO

Al Codacons Trentino Alto Adige
c/o avv. Gloria Canestrini
Via Vicenza, 5
38068 ROVERETO (TN)

All'Associazione Altroconsumo
Via Malvasia, 95
38122 TRENTO

Alla Associazione Cittadinanzattiva del
Trentino
Via Concordia, 25
38066 RIVA DEL GARDA (TN)

Al C.T.R.R.C.E. (Centro tecnico
regionale di ricerca sul consumo
europeo)
Via Malvasia, 95
38122 TRENTO

Al C.R.T.C.U. – Centro di ricerca e tutela
dei consumatori e degli utenti
Via Petrarca, 32
38122 TRENTO

Al Sindacato
C.G.I.L.
Via Muredei, 8
38122 TRENTO

Al Sindacato
C.I.S.L.
Via S.Croce, 61
38122 TRENTO

Al Sindacato
U.I.L.
Via Matteotti, 20/1
38122 TRENTO

Al Sindacato
SI.NA.GI
Via Travai, 50
38122 TRENTO

Alla Federazione Italiana Tabaccai –FIT
Sindacato Provinciale Tabaccai
Via Dos Trento, 1
38122 TRENTO

Approvazione delle disposizioni transitorie in materia di criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale riferiti alle strutture di vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale).

Si informano gli Enti e le Associazioni in indirizzo che la Giunta provinciale, nella seduta del 4 febbraio 2011, ha approvato la deliberazione n. 177 concernente l'oggetto.

La deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 dell'8 febbraio 2011 e, per quanto stabilito dall'articolo 72, commi 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale n. 17 del 2010, ha efficacia a decorrere dalla data della pubblicazione stessa.

Si evidenzia, in via preliminare, che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 72, comma 3, i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, approvati con la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011, *“prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale e trovano quindi immediata applicazione anche in deroga agli strumenti urbanistici qualora più restrittivi rispetto ai medesimi”*.

Si sottolinea inoltre che, nei casi stabiliti con gli articoli 72 e 73 della legge provinciale n. 17 del 2010, continua ad applicarsi la previgente disciplina, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dagli articoli medesimi.

I criteri provvisori approvati con la deliberazione n. 177/2011 rimarranno in vigore fino alla data di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 11, comma 1 della legge provinciale n. 17/2010.

Alcune indicazioni di dettaglio:

➤ **Esercizi di vicinato:** entra a regime la soglia unica della superficie di vendita fino a mq. 150 in tutti i comuni della provincia stabilita con l'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge provinciale n. 17/2010; ai sensi dell'articolo 72, comma 5 della legge provinciale n. 17/2010, le medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 100 e inferiore a mq. 150 insediate nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, vengono ora considerati esercizi di vicinato (senza alcuna necessità di provvedimenti comunali di conversione).

L'insediamento degli esercizi di vicinato è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed è consentito nel rispetto delle disposizioni stabilite con gli articoli 2 e 5 della deliberazione n. 177/2011.

➤ **Medie strutture di vendita:** entra a regime la deprogrammazione commerciale stabilita con l'articolo 9 della legge provinciale n. 17/2010 e le nuove soglie della superficie di vendita stabilite con l'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale n. 17/2010 e precisamente:

- superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 300 nei comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti;
- superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 400 nei comuni con popolazione residente compresa fra 5.000 e 10.000 abitanti;
- superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 800 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

L'insediamento delle medie strutture di vendita è ora soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed è consentito nel rispetto delle disposizioni stabilite con gli articoli 2 e 5 della deliberazione n. 177/2011 (compatibilità urbanistica e parcheggi pertinenziali).

Cessano di avere efficacia gli indirizzi per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita già approvati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 4/2000 ad eccezione delle disposizioni stabilite con l'articolo 12 dei suddetti indirizzi in quanto compatibili per i fini di cui agli articoli 72 e 73 della legge provinciale n. 17/2010.

Cessano inoltre di avere efficacia i criteri comunali per l'insediamento delle medie strutture di vendita già adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge provinciale n. 4 del 2010, ad eccezione delle disposizioni concernenti gli ampliamenti di superficie

delle medie strutture di vendita per i fini di cui all'articolo 72, comma 10 della legge provinciale n. 17/2010.

- **Grandi strutture di vendita:** ai sensi dell'articolo 72, comma 6 della legge provinciale 17/2010 le medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 300 e inferiore a mq. 400 insediate nei comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, vengono ora considerate grandi strutture di vendita (senza alcuna necessità di provvedimenti comunali di conversione).
L'insediamento delle grandi strutture di vendita è soggetto ad autorizzazione ed è consentito nel rispetto delle disposizioni stabilite con gli articoli 3, 5 e 6 della deliberazione n. 177/2011.
- **Strutture di vendita da insediare nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:** si applicano le disposizioni stabilite con l'articolo 10, commi 6 e 8 della legge provinciale n. 17 del 2010, con l'articolo 4, comma 1 e con l'articolo 5 della deliberazione n. 177/2011;
- **Strutture di vendita che trattano le particolari tipologie di prodotti elencati all'articolo 10, comma 7 della legge provinciale n. 17 del 2010:** si applicano le disposizioni stabilite con l'articolo 10, commi 7 e 8 della legge provinciale n. 17 del 2010, con l'articolo 4, comma 2 e con l'articolo 5 della deliberazione n. 177/2011.

La documentazione da allegare alle segnalazioni certificate di inizio attività e alle richieste di autorizzazione amministrativa commerciale, è puntualmente indicata all'art. 6 della deliberazione n. 177/2011.

La presente circolare e la deliberazione della Giunta provinciale n. 177/2001 con il relativo allegato/parte integrante sono pubblicate sul sito di questo Servizio all'indirizzo www.commercio.provincia.tn.it, alla voce "attività commerciale" – "normativa".

Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o approfondimento in relazione a singole e particolari fattispecie e si inviano i più cordiali saluti.

- dott. Claudio Barbacovi -

LF/sc